



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott. Andrea ZULIANI**, ha pronunciato la seguente

www.unijuris.it

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 3964/08 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 10.11.2008 cron. n° U.N.E.P. di Udine, da

- **Fallimento "A"**, in persona del curatore dott. x, con il difensore avvocato x e domicilio eletto presso l'avvocato x, per procura speciale a margine del ricorso in opposizione e giusta autorizzazione del giudice delegato di data 15.5.2008,

www.unijuris.it

attore;

contro

- **Fallimento "B", C, "Banca D", Condominio E, "F S.p.A."**, contumaci,

- **"Banca G."**, in persona del procuratore avv. x, con il difensore e domiciliatario avvocato x, per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

convenuti;

avente ad **oggetto**: opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.).

Causa iscritta a ruolo il 7.7.2008 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.6.2009.

CONCLUSIONI:

www.unijuris.it

- **per parte attrice**: "Come in atto di citazione" e, quindi: "In via preliminare: ove ritenuto necessario, confermarsi la già disposta sospensione dell'esecuzione immobiliare n° 311/07; in via pregiudiziale: sospendersi il presente procedimento *ex art.* 295 c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa all'azione revocatoria fallimentare proposta dal Fallimento A; nel merito: accertato il prevalente diritto del Fallimento A di promuovere l'esecuzione concorsuale sui beni oggetto dell'esecuzione n° x/07, conseguentemente, dichiarare nullo e/o comunque privo di effetti il pignoramento e/o improcedibile l'esecuzione promossa dal Fallimento B nei confronti della sig.ra C. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."
- **per parte convenuta "Banca G S.p.A."**: "Come in comparsa di risposta" e, quindi: "nel merito: rigettarsi ogni domanda del Fallimento A e accertarsi ... la legittimità dell'esecuzione pendente *sub* n° x/07 R.E. di codesto Tribunale e il diritto della Banca G S.p.A. di procedere ulteriormente in detta esecuzione; con vittoria delle spese di lite."

RAGIONI DELLA DECISIONE.

www.unijuris.it

Il Fallimento "A" propose azione revocatoria fallimentare contro il contratto con cui A aveva venduto a C un immobile sito in Cervignano del Friuli. L'azione revocatoria venne accolta in primo grado con la

sentenza n° x/06 del Tribunale di Treviso (doc. n° 4 di parte attrice). Il Fallimento "B", quale creditore di C, sottopose a pignoramento il bene a lei venduto dall'A. Nella conseguente esecuzione immobiliare n° x/07 di questo Tribunale intervennero altri creditori di C, tra i quali la creditrice ipotecaria "Banca G S.p.A.". www.unijuris.it

Sul presupposto della ritenuta prevalenza – per effetto della proposta ed accolta azione revocatoria – del diritto dei creditori di A di soddisfarsi su quel bene, il Fallimento "A" ha proposto la presente opposizione di terzo all'esecuzione. Di tutti i convenuti, si è costituita la sola "Banca G S.p.A.", per chiedere il rigetto dell'opposizione, eccependo il proprio diritto di procedere nell'esecuzione forzata individuale in virtù dell'ipoteca fondiaria sul bene immobile pignorato.

L'opposizione è infondata e deve essere respinta. Va premesso che è astrattamente corretto il tipo di azione prescelto dal Fallimento "A" per contestare il diritto dei creditori di C di procedere esecutivamente sul bene oggetto di azione revocatoria fallimentare. Quest'ultima, infatti, non ha un pieno effetto restitutorio al patrimonio del fallito del bene oggetto dell'atto di disposizione posto in essere in spregio ai creditori fallimentari; analogamente all'azione revocatoria ordinaria, anche quella fallimentare consente soltanto l'esecuzione forzata (in questo caso concorsuale) su quel bene, *come se non fosse mai stato alienato dal fallito* (Cass. 10.11.2006, n° 24051; Cass. 22.10.2002, n° 14891; Cass. 30.1.1998, n° 971; Cass. 11.9.1997, n° 8962). Pertanto, il curatore fallimentare, nell'opporsi all'esecuzione

avviata dai creditori del terzo acquirente, non si sostituisce al debitore fallito (legittimato a proporre l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c.), ma agisce quale terzo che pretende di avere un proprio diritto sul bene incompatibile con l'azione esecutiva in corso. L'opposizione del Fallimento "A" sarebbe, altresì, astrattamente fondata, in quanto volta ad affermare la prevalenza dell'azione revocatoria fallimentare trascritta nei registri immobiliari rispetto al pignoramento contro la terza acquirente trascritto solo successivamente. È probabilmente per questo che sia il creditore pignorante Fallimento "B", sia i creditori intervenuti diversi dalla "Banca G S.p.A." sono rimasti contumaci nel presente processo, così dimostrando di non avere più interesse all'espropriazione immobiliare.

Detto questo, l'opposizione è, in concreto, infondata, perché l'intervenuta "Banca G S.p.A." ha comunque diritto di procedere all'esecuzione forzata individuale su quel bene, in quanto creditrice titolare di ipoteca fondiaria. Il recupero del bene a vantaggio dei creditori concorsuali tramite l'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare non può certo avere un effetto pregiudizievole nei confronti del creditore ipotecario fondiario superiore a quello che sarebbe stato l'effetto del fallimento intervenuto prima che il bene uscisse dal patrimonio del fallito. Ed è noto che l'azione revocatoria fallimentare non può intaccare l'ipoteca fondiaria (art. 67, ultimo comma, legge fall., nel testo anteriore alle recenti riforme, che peraltro non hanno modificato questo aspetto), la quale si consolida in soli 10 giorni (art.

39, comma 4, T.U.B.: d. legisl. n° 385 del 1993) e – ciò che rileva nel presente processo – dà diritto al creditore di iniziare o proseguire l'azione esecutiva individuale “anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore” (art. 41, comma 2, T.U.B.). È appunto questo diritto della “Banca G S.p.A.” di “iniziare o proseguire” l'azione esecutiva sul bene ipotecato che costituisce ostacolo all'accoglimento dell'opposizione di terzo all'esecuzione. E tale diritto non deriva dall'accollo del mutuo da parte di C al momento dell'acquisto del bene immobile (sicché non è pertinente la giurisprudenza di legittimità citata da parte attrice, la quale stabilisce che, con la revoca della compravendita, diviene inefficace anche l'accollo del mutuo), ma si fonda sull'iscrizione di ipoteca (art. 2808 c.c.) e sulla citata disposizione speciale riguardante l'ipoteca fondiaria (art. 41, comma 2, T.U.B.). Pertanto quel diritto non può essere in alcun modo intaccato dall'azione revocatoria, che ha ad oggetto la compravendita tra A e C e non la (precedente ed intangibile) iscrizione di ipoteca fondiaria.

www.unijuris.it

Per concludere, si deve osservare che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice in memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria – “Banca G S.p.A.” ha subito messo in evidenza, a sostegno delle proprie conclusioni, tanto la sua condizione di creditore ipotecario, quanto il carattere fondiario del mutuo stipulato con l'A (v. pagg. 2, 4, 6 e 7 della comparsa di risposta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

www.unijuris.it

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. (Cass. 10.11.2004, n° 21367).

P. Q. M. www.unijuris.it

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° x/08 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 10.11.2008, da Fallimento "A" contro Fallimento "B", C, "Banca D S.p.A.", Condominio E, "F S.p.A." e "Banca G S.p.A.", così decide:

www.unijuris.it

1. respinge l'opposizione di terzo all'esecuzione, perché infondata;
2. condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta "Banca G S.p.A.", delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.465#, di cui € 1.460# per diritti, € 1.620# per onorari ed € 385# per rimborso forfettario;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, li 17.11.2009.

Il Giudice.

www.unijuris.it

Depositato in cancelleria il 19.11.2009 (n. 1619/09).

Il Cancelliere.